

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI TEMPIO PAUSANIA

Regolamento della Pratica Forense

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 comma 6 del D.L. 24/1/2012 n.1, convertito dalla L. 24/3/2012 n. 27, nonché della Circolare Ministeriale del 4/7/2012 n° 23-C-2012 e a seguito dell'entrata in vigore del DPR 137 del 7/8/2012 (G.U. 14/8/2012), recante il regolamento di attuazione del Decreto Legge 138 del 2011 in materia di professioni regolamentate, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania, nella seduta del 11/06/2015 ha adottato il seguente regolamento per la pratica forense:

1. la durata del tirocinio per l'accesso alla professione forense è fissata in 18 mesi. Quanto alla facoltà di svolgere i primi 6 mesi di pratica forense in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea Magistrale o Specialistica in Giurisprudenza, allo stato, in assenza di stipula di convenzione tra il Consiglio Nazionale Forense e il Ministero per l'Istruzione, Università e Ricerca, essa non è consentita. Le ipotesi di svolgimento di 6 mesi di pratica previsti dall'art. 6 DPR 137/2012 cc. 9 e 10 saranno rese note e pubbliche dal Consiglio dell'Ordine a seguito di istituzione dei corsi di formazione secondo le modalità previste dalla normativa suindicata. Il tirocinio può essere svolto, in misura non superiore a sei mesi, anche presso enti o professionisti di altri Paesi con titoli equivalenti e abilitati all'esercizio della professione così come previsto dall'art. 6 c. 4 DPR 1237/2012; Fermo in particolare quanto disposto dall'art. 6 commi 3 e 4 citato DPR, il tirocinio può essere svolto presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'Ufficio Legale di un ente pubblico o di ente privato autorizzato dal Ministro della Giustizia o presso un ufficio giudiziario, per non più di 12 mesi. Il tirocinio deve, in ogni caso, essere svolto per almeno sei mesi presso un avvocato iscritto all'Ordine o presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o di un ente privato autorizzato dal Ministro della Giustizia.

SVOLGIMENTO PRATICANTATO

1. La domanda di iscrizione al Registro Speciale dei Praticanti Avvocati istituito presso l'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania dovrà essere corredata dalla documentazione espressamente prevista dalla legge ed indicata sull'apposita istanza di iscrizione disponibile presso la Segreteria del Consiglio e/o sito web.(www.ordineavvocatitempio.it) nonché dal certificato (in bollo) rilasciato dal professionista affidatario (di seguito "Dominus") come da modello allegato alla modulistica di iscrizione. Il Dominus indicato "deve avere almeno 5 anni di anzianità di iscrizione all'albo e non può assumere la funzione per più di due praticanti contemporaneamente, salva la motivata autorizzazione rilasciata dal competente consiglio territoriale sulla base di criteri concernenti l'attività professionale del richiedente [...], stabiliti con regolamento del Consiglio Nazionale [...], previo parere vincolante del Ministro vigilante", art. 6 c. 3 DPR 137/2012.

2. Il praticante avvocato avrà l'obbligo di rispettare rigorosamente le norme in tema di pratica forense previste dal D.P.R. 10/04/1990 n. 101, nonché le disposizioni normative precedenti non abolite dallo stesso, così come modificato dal DPR 137/2012.

SVOLGIMENTO DELLA PRATICA E COMPILAZIONE DEL LIBRETTO

3. Il praticante avvocato dovrà depositare il libretto della pratica presso il Consiglio dell'Ordine ogni sei mesi (deposito semestrale da effettuarsi entro un mese dal giorno seguente la scadenza semestrale) compilando la parte denominata "atti processuali o relativi ad attività stragiudiziali più rilevanti" indicando l'atto processuale predisposto e l'oggetto della controversia.

4. Per quanto attiene le "questioni giuridiche di maggiore interesse", **al termine del primo semestre di pratica**, il praticante avvocato dovrà svolgere **due relazioni** su due istituti giuridici a scelta, di cui una in materia civile ed una in materia penale; al termine **del secondo semestre** il praticante dovrà

depositare **sette** relazioni di cui **3 in materia civile, 3 in materia penale ed una in materia deontologica**; al termine del **terzo semestre** il praticante avvocato dovrà svolgere **due relazioni** su due istituti giuridici a scelta, di cui una in materia civile ed una in materia penale, da depositarsi presso il Consiglio dell'Ordine, giusta quanto previsto dall'art. 7, comma I, D.P.R. 101/90.1, unitamente al libretto di pratica. Tutte le relazioni dovranno avere ad oggetto questioni effettivamente trattate presso lo studio legale nel quale viene svolta la pratica; a tal fine il Consiglio dell'Ordine può richiedere notizie al *dominus, che nel rispetto della riservatezza e del segreto professionale*, sotto propria responsabilità sarà tenuto a fornire le informazioni richieste.

5. La partecipazione alle udienze è fissata nel numero di 20 per semestre di cui 10 civili e 10 penali e dovrà essere documentata mediante l'annotazione delle stesse (indicandone l'autorità giudiziaria, il Magistrato, il numero di ruolo, le parti e la data di svolgimento) nel libretto della pratica e con allegazione di copia dei relativi verbali; le udienze non devono essere di mero rinvio. Non saranno considerate valide ai fini della pratica le udienze alle quali il dominus partecipa in qualità di mero sostituto di altro collega. Qualora entro la fine del semestre non si riesca a raggiungere il numero di 20 udienze, si potrà recuperare nel semestre successivo, previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine a condizione che: a) sussistano comprovati motivi che dovranno essere documentati; b) che sia raggiunto almeno il numero di 15 udienze. Sul libretto di pratica non devono essere trascritte udienze superiori al n.20, salvo recuperi previsti; in nessun caso le udienze eccedenti il numero minimo previsto per il semestre potranno essere computate al semestre successivo.

VALUTAZIONE DEL CORRETTO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA

6. Il libretto della pratica sarà trattenuto dal Consiglio dell'Ordine per il tempo necessario alla verifica del corretto svolgimento delle attività; a seguito di detta verifica, qualora risulti incompleta la compilazione del libretto, ovvero lo stesso risulti non corredato dalle attività prescritte dal presente regolamento, il consigliere delegato dal Presidente, segnala per iscritto **al praticante e per conoscenza al dominus**, le attività da integrare, ovvero convoca il praticante dinanzi alla commissione competente per ottenere chiarimenti in ordine alla attività svolta. Qualora il praticante non ottemperi all'invito di integrazione nel termine massimo di giorni dieci, ovvero integri solo parzialmente rispetto a quanto richiesto, ovvero non si presenti alla convocazione, il semestre di pratica non verrà convalidato.

ABILITAZIONE AL PATROCINIO

7. Dal 1° giorno del secondo anno di pratica, il praticante avvocato potrà richiedere l'abilitazione al patrocinio, da esercitare nelle forme e con le modalità previste dalla normativa vigente (Vedi Nota A). A tal fine il praticante interessato dovrà sottoporsi a colloquio in materia deontologica nanti il Presidente o il Consigliere delegato che valuteranno la adeguatezza della preparazione, nonché espletare il giuramento dinanzi al Consiglio dell'Ordine. Il patrocinio può essere concesso al praticante iscritto nel Registro in qualsiasi momento, anche post biennio, ma la sua durata (6 anni) è computata a partire dal primo giorno del secondo anno di iscrizione nel Registro dei Praticanti, indipendentemente dalla data di richiesta del patrocinio, di talchè la permanenza nel registro dei Praticanti abilitati al patrocinio non può, in nessun caso, superare i sei anni successivi al primo anno di pratica senza abilitazione. L'esercizio potrà avvenire solo a seguito di giuramento di cui sopra.

8. Al termine dei sei anni, il praticante abilitato decadrà e sarà reinserito nel registro dei praticanti senza abilitazione.

9. Al termine della pratica, a seguito del rilascio del certificato di compiuta pratica, i praticanti avvocati con o senza l'abilitazione al patrocinio, non dovranno continuare a rispettare l'obbligo relativo al deposito semestrale del libretto della pratica; il praticante rimarrà iscritto nel Registro,

salvo sua richiesta di cancellazione; in caso di permanenza nel Registro l'unico onere previsto è il versamento della quota di iscrizione ai sensi dell'art.6 c. 12 DPR 137/2012.

I praticanti avvocati iscritti nei Registri dei Praticanti con abilitazione al patrocinio, sono tenuti a conseguire, a decorrere dal 1° gennaio successivo al rilascio del certificato di compiuta pratica, i crediti formativi mediante partecipazione agli eventi validi a tal fine.

10. La partecipazione al corso obbligatorio di formazione, necessaria ai fini del rilascio di compiuta pratica, non sarà sostitutiva degli obblighi previsti per il praticante.

11. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si intendono richiamate le disposizioni vigenti in materia, nonché le disposizioni di carattere amministrativo deliberate in precedenza dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania.

12. Per ogni e qualunque difficoltà derivante dall'interpretazione e dall'applicazione del presente Regolamento, i praticanti avvocati sono espressamente invitati a rivolgersi per chiarimenti al Presidente o ad uno dei consiglieri della Commissione Albi, referenti del Consiglio per tutto quanto relativo alla pratica forense.

13. Si rende noto che il presente regolamento potrà subire variazioni nel rispetto e conformemente ai pareri e circolari del C.N.F. o a regolamenti ministeriali in materia; in tal caso sarà cura dell'Ordine comunicare tempestivamente agli iscritti eventuali modifiche anche con la pubblicazione sul sito ufficiale dell'Ordine.

I POTESI DI INTERRUZIONE

14. Ai sensi dell'art. 6 c. 7 DPR 137/2012, l'interruzione del tirocinio per oltre sei mesi, senza giustificato motivo, comporta l'inefficacia, ai fini dell'accesso, di quello preventivamente svolto. Quanto ricorre un giustificato motivo, l'interruzione del tirocinio può avere una durata massima di 9 mesi, fermo l'effettivo completamento dell'intero periodo previsto. In tal caso, il praticante dovrà depositare presso la Segreteria del Consiglio apposita istanza di "proroga semestre" con annessa documentazione comprovante la motivazione dell'interruzione sulla quale delibererà il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Tempio Pausania.

SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE PER LE PROFESSIONI LEGALI

15. Per ciò che concerne eventuali corsi di formazione, la frequenza a Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali e a Corsi riconosciuti dal Consiglio dell'Ordine competente, possono essere ritenuti sostitutivi di non oltre un anno di pratica (vedi il D.P.R. n° 101/1990 e art. 10 c. 3 DPR 137/2012) ed anche del Corso obbligatorio; il praticante che vorrà avvalersi di detta sostituzione dovrà depositare presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine istanza con allegato certificato di frequenza alla Scuola: al termine della pratica, al fine del rilascio del certificato di compiuta pratica, il Praticante dovrà aver sostenuto con esito positivo l'esame per il conseguimento del diploma della Scuola (esibendo alla Segreteria del Consiglio certificazione rilasciata dalla Scuola o un certificato sostitutivo o autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000). (Approvato nella seduta del 24 ottobre 2012).

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento troverà applicazione gli artt. 41 e ss. Legge Professionale

IL PRESENTE REGOLAMENTO SI APPLICA A TUTTI I TIROCINI INZIATI DAL GIORNO SUCCESSIVO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL DPR 137/2012 E CIOE' DAL 15/8/2012.

Tempio Pausania, 11 Giugno 2015

IL PRESIDENTE IL Segretario

NOTA A Art.7 L.479/1999 :”I Praticanti Avvocati, dopo il conseguimento dell’abilitazione al patrocinio, possono esercitare l’attività professionale ai sensi del regio decreto 27 novembre 1933 n. 1578, convertito con modificazioni, dalla L. 22 gennaio 1934 n. 36 e successive modificazioni, nella cause di competenza del giudice di pace e dinanzi al Tribunale in composizione monocratica, limitatamente : a) negli affari civili: 1) alle cause, anche se relative a beni immobili, di valore non superiore a € 50.000.000; 2) alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto dell’art. 688, secondo comma, del codice di procedura civile; 3) alle cause relative ai rapporti di locazione e di comodato di immobili urbani ed a quelli di affitto di azienda, in quanto non siano di competenza delle sezioni specializzate agrarie; b) negli affari penali: 1) alle cause, per i reati per i quali la legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva; 2) alle cause per i seguenti reati: violenza o minaccia ad un pubblico ufficiale prevista dall’art. 336, primo comma, del c.p.; resistenza ad un pubblico ufficiale prevista dall’art. 337 del c.p.; oltraggio ad un magistrato in udienza aggravato a norma dell’art. 343 secondo comma del c.p.; violazione di sigilli aggravata a norma dell’art. 349, secondo comma, del c.p.; favoreggiamento reale previsto dall’art. 379 del c.p.; maltrattamenti in famiglia o verso i fanciulli, quando non ricorre l’aggravante previsto dall’art. 572 secondo comma del c.p., rissa aggravata a norma dell’art. 588, secondo comma del c.p.; con l’esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo previsto dall’art. 589 del c.p.; violazione del domicilio aggravata a norma dell’art. 614, quarto comma del c.p.; furto aggravato a norma dell’art. 625 del c.p.; truffa aggravata a norma dell’art. 640 secondo comma, del c.p.; ricettazione prevista dall’art. 648 del c.p.” E’ fatta eccezione dunque, per lavoro e previdenza. ***Per effetto della sentenza di Cassazione n.10102 del 27/2/2013 è previsto per il praticante abilitato al patrocinio la possibilità di esercitare l’attività professionale anche in materia di lavoro e previdenza